

Articolato Bozza del regolamento sui medicinali veterinari

proposta

Emendamento Parlamento UE

Art 112

Articolo 112

Tenuta di registri da parte dei proprietari e dei detentori di animali da produzione alimentare

1. I proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori di animali destinati alla produzione alimentare, tengono registri sui medicinali veterinari che utilizzano e, se del caso, una copia della prescrizione veterinaria.

2. È necessario registrare le seguenti informazioni:

(a) la data di somministrazione del medicinale veterinario all'animale;
 (b) la denominazione del medicinale veterinario;
 (c) la quantità del medicinale veterinario somministrato;

(d) il nome e l'indirizzo del fornitore;

(e) l'identificazione degli animali soggetti al trattamento;

(f) il nome e l'indirizzo del veterinario che prescrive il medicinale e, se del caso, una copia della prescrizione.

3. Le informazioni contenute in questi registri restano a disposizione delle autorità competenti a fini d'ispezione, in conformità

1. I proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori di animali destinati alla produzione alimentare, tengono registri sui medicinali veterinari ***prescritti da un veterinario e sui medicinali veterinari con un tempo di attesa superiore a zero*** che utilizzano e, se del caso, una copia della prescrizione veterinaria.

a) la data di somministrazione del medicinale veterinario all'animale ***e la malattia curata;***

d) il nome e l'indirizzo del fornitore ***e, se del caso, una copia della bolla di consegna;***

e) l'identificazione degli animali soggetti al trattamento ***e la diagnosi della malattia curata;***

2 bis. I dati già contenuti nella prescrizione o in una bolla di consegna non devono essere registrati nuovamente se è possibile rinviare chiaramente alla corrispondente prescrizione o bolla di consegna.

all'articolo 125, per un periodo di almeno tre anni.	
nuovo	<p>Articolo 112 bis Esame della frequenza della terapia</p> <p><i>1. L'autorità nazionale competente identifica per ciascun semestre, sulla base dei dati di cui all'articolo 112, il numero medio di trattamenti effettuati con sostanze attive antibatteriche e la frequenza dei trattamenti secondo un parametro europeo, in funzione dell'azienda in questione e della specie di animali allevati, tenendo conto del tipo di impiego.</i></p> <p><i>2. L'autorità nazionale competente informa l'allevatore, a norma del paragrafo 1, della frequenza della terapia su base semestrale per la specifica specie di animali allevata in funzione del tipo di impiego.</i></p> <p><i>3. La Commissione valuta le informazioni raccolte dall'autorità nazionale competente in conformità del paragrafo 1 e le raffronta a livello dell'Unione.</i></p> <p><i>4. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori dati.</i></p>
nuovo	<p>Articolo 112 ter Riduzione degli approcci terapeutici basati su sostanze antibatteriche</p> <p><i>1. Al fine di facilitare un'effettiva riduzione dell'uso di medicinali che contengono sostanze antibatteriche, chiunque svolga attività di allevamento:</i></p> <p><i>a) stabilisce, due mesi dopo la pubblicazione dei dati chiave relativi alla frequenza della terapia in conformità dell'articolo 112 ter, se la frequenza semestrale della terapia per le specie allevate e per il tipo di impiego durante il periodo trascorso è al di sopra della frequenza media della terapia;</i></p> <p><i>b) registra immediatamente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.</i></p> <p><i>2. Se la frequenza semestrale dei trattamenti effettuati dall'allevatore è superiore alla media semestrale della sua azienda, l'allevatore, previa consultazione di un veterinario, determina i motivi che potrebbero aver causato il superamento della media e valuta le modalità con cui si potrebbe ridurre il trattamento degli animali con medicinali contenenti sostanze antibatteriche. Se dalla valutazione dell'allevatore risulta che esiste la possibilità di ridurre la terapia con i medicinali in questione, l'allevatore adotta tutte le misure necessarie per effettuare tale riduzione. L'allevatore deve tenere conto del benessere dei suoi animali e garantire le cure veterinarie necessarie.</i></p> <p><i>3. Gli Stati membri possono prevedere misure che vanno oltre i requisiti summenzionati.</i></p>